



COME FUNZIONA IL FONDO PREVIDENZIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza tutti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati iscritti all'Albo che svolgono attività di libera professione in forma autonoma, indipendentemente dal possesso di Partita IVA, sono pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione previdenziale, oltre ai titolari di Partita IVA individuale (con codice attività **74.90.12**, identificativo della categoria) e di studio professionale associato, i soggetti che rendono prestazioni professionali anche senza titolarità di Partita IVA nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, a condizione che queste riguardino l'ambito delle competenze professionali dell'Agrotecnico e dell'Agrotecnico laureato.

I soggetti che svolgono contemporaneamente diverse tipologie di attività, sia dipendente che autonomo, sono obbligati a versare la contribuzione previdenziale alla Cassa limitatamente alle prestazioni professionali rese in qualità di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla Cassa degli Agrotecnici si effettua mediante l'invio alla speciale Gestione Separata presso la Fondazione ENPAIA [dell'apposito modulo di iscrizione](#).

Contributi dovuti

La contribuzione dovuta alla Cassa di previdenza è distinta in tre frazioni:

- contributo integrativo: è pari al 2% del fatturato (per i soggetti con partita IVA) o dei compensi lordi (per chi è privo di P.IVA) ed è posto a carico del cliente;
- contributo soggettivo: è pari al 10% del reddito di attività professionale, quindi del fatturato al netto dei costi deducibili ai fini fiscali, ovvero delle eventuali detrazioni forfettarie concesse dalla normativa fiscale. Dal 1 gennaio 2009, tuttavia, gli Agrotecnici "previdenti" (se lo desiderano e nel caso vogliano incrementare la propria situazione pensionistica) possono liberamente scegliere aliquote di versamento più alte (comprese fra il 12% ed il 26%), sempre con il vantaggio di poter dedurre fiscalmente questi contributi;
- contributo di maternità: serve al finanziamento del fondo di maternità ed è un contributo fisso posto a carico di tutti gli iscritti, determinato di anno in anno a seconda delle indennità di maternità erogate.

Si evidenzia che le aliquote applicate dalla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (2% per il contributo integrativo e 10% per il contributo soggettivo) **sono le più basse in assoluto esistenti in Italia**.

Contributi minimi

Al fine di un minimo di continuità nell'accumulo dei contributi previdenziali sono previsti dei contributi minimi annuali, che devono essere versati obbligatoriamente dai soggetti iscritti. Oltre al contributo di maternità, determinato di anno in anno, l'importo dei contributi minimi annuali è il seguente:

- contributo integrativo: € 60,00= (equivalente ad un fatturato di euro 3.000,00=);
- contributo soggettivo: € 300,00= (equivalente ad un reddito di euro 3.000,00=);

I soggetti che non raggiungono tali livelli di reddito e di fatturato sono comunque obbligati a versare gli importi minimi indicati.

Come si vede, in entrambi i casi, si tratta di importi molto bassi, impossibile da non raggiungere per chiunque svolga -anche in forma marginale- una attività libero-professionale. Anche in questo caso, peraltro, gli importi minimi applicati dalla Gestione previdenziale degli

Rendimenti dei contributi

La futura pensione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (così come di ogni altro lavoratore autonomo italiano) è determinata da due elementi:

- dall'importo dei contributi versati (cioè quanto si è pagato di contribuzione);
- dalla rivalutazione dei contributi maturata annualmente (cioè gli "interessi" ottenuti sulle somme versate, la percentuale con la quale i contributi sono rivalutati);

maggiori sono i contributi e più alti sono le rivalutazioni annuali degli stessi, tanto maggiore sarà la futura pensione.

L'insieme dei contributi versati e delle rivalutazioni maturate costituisce il "montante contributivo".

Il "previdente" iscritto ad una Cassa previdenziale ha pochi strumenti per migliorare la propria posizione, può solo -se ha disponibilità economica- decidere di pagare contributi più alti, ma non ha modo di intervenire sulla rivalutazione di questi contributi, che segue le disposizioni della legge n. 335/1996, la quale prevede che i contributi previdenziali siano rivalutati sulla base di un indice, calcolato dall'ISTAT sulla media del PIL quinquennale.

Gli effetti della grande crisi sui rendimenti previdenziali

Il meccanismo di rivalutazione dei contributi, descritto nel capitolo precedente, ha funzionato bene in condizioni normali ma si è rivelato completamente inadatto rispetto alla crisi mondiale degli ultimi anni. Infatti il PIL italiano, essendo diventato negativo, per più anni di seguito, ha prima ridotto e poi azzerato l'aliquota di rivalutazione delle pensioni (nel 2013, ad esempio, l'aliquota di rivalutazione è stata solo dello 0,1643% con l'effetto di deprimere enormemente le future pensioni, rendendole del tutto insufficienti a garantire una vita dignitosa).

La "Rivoluzione previdenziale" degli Agrotecnici

La Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha presto compreso la gravità del problema della bassa o nulla rivalutazione dei contributi previdenziali, interrogandosi sui possibili rimedi e, dopo avere preso atto dell'assenza di qualunque intervento di carattere generale, il Comitato Amministratore ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per migliorare il futuro previdenziale dei propri iscritti decidendo di riconoscere loro una percentuale di rivalutazione più alta del 50% rispetto all'obbligo di legge.

L'effetto sarebbe stato quello di pagare pensioni significativamente più alte rispetto al sistema generale (adottato da tutte le Casse previdenziali delle altre professioni): nessuno, prima degli Agrotecnici, aveva mai tentato di fare una cosa simile.

Nel 2011 dunque il Comitato Amministratore della Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **deliberò di riconoscere agli iscritti una rivalutazione della contribuzione del 50% più alta del previsto;** quell'anno si passò così da una modesta rivalutazione del +1.6165% ad una più sonante del **+2,4247%**.

Il Governo però bloccò la delibera del Comitato Amministratore della previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, la quale presentò ricorso contro questa decisione. Dopo alterne vicende il Consiglio di Stato, con la sentenza **n. 3859 del 18 luglio 2014** ha definitivamente riconosciuto come valide le ragioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (per saperne di più si legga il relativo **Comunicato Stampa** oppure **l'articolo** pubblicato sul numero di agosto/settembre della rivista "Colletti Verdi"), con il risultato che gli iscritti alla gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA si sono visti aumentare i contributi versati in modo significativo.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014 ha letteralmente cambiato i paradigmi della previdenza in Italia e riconosciuta l'autonomia delle Casse previdenziali private, che vengono messe in concorrenza fra loro, dovendo assicurare la migliore gestione e più adeguate prestazioni ai propri iscritti.

Sotto questo profilo la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non teme confronti, essendo **quella che ha le più basse aliquote di pagamento in assoluto e che riconosce la più alta rivalutazione dei contributi (dal 2011, almeno il 50% in più delle altre Casse previdenziali)**

Denunce contributive e versamenti

Gli iscritti sono tenuti a presentare, in base alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, una denuncia contributiva nella quale devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici, gli elementi di reddito necessari per il calcolo dei contributi previdenziali (fatturato e reddito di attività professionale). La denuncia contributiva deve essere trasmessa alla Cassa sia per la verifica della correttezza dei versamenti effettuati che per la corretta contribuzione degli importi nel conto individuale dell'iscritto.

Prestazioni erogate

La Cassa è tenuta ad erogare le seguenti prestazioni:

- indennità di maternità alle libere professioniste, alle condizioni previste;
- indennità di invalidità a seguito di infortuni gravi;
- reversibilità della rendita vitalizia al coniuge superstite ed ai figli minori o dediti allo studio;

- pensione di vecchiaia;

è molto importante sottolineare che, in ogni caso, l'iscritto non perde mai quanto è stato versato anche se non sono raggiunti i minimi richiesti.

Deducibilità fiscale

Il contributo soggettivo e quello di maternità sono oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto; pertanto la contribuzione alla Cassa riduce l'importo dell'IRPEF dovuta sui redditi percepiti: questo si traduce in un minor importo di imposte da versare.

Sanzioni

Esiste un sistema sanzionatorio ben strutturato con penalità modeste per chi compie errori solo formali ovvero ritardi contenuti (*in genere fino a sessanta giorni*) ed invece punisce severamente le omissioni e le dichiarazioni infedeli.

Il meccanismo sanzionatorio è riportato all'interno dei diversi Regolamenti.

I Regolamenti dell'Ente

[Regolamento generale della Gestione](#) (testo in vigore dal 1 gennaio 2009)

[Regolamento relativo alla ricostruzione contributiva](#) (testo in vigore dal 1 gennaio 2009)

[Regolamento per il riscatto contributivo degli anni pregressi](#) (testo in vigore dal 1 gennaio 2009)